

CAPO II

ZONE PRODUTTIVE

ART. 16

Zone Industriali

Le zone industriali sono destinate prevalentemente alla realizzazione di edifici ed impianti per l'attività manifatturiera svolta da imprese industriali o artigiane.

E' consentita, inoltre, per ogni impianto industriale, l'installazione, all'interno del medesimo lotto, di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, ~~mensa~~, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti all'industria, uffici , mostre, ~~ecc.~~ connessi all'attività di produzione, nonché l'edificazione di abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

Sono ammessi solo gli impianti produttivi nel settore manifatturiero per lo svolgimento delle attività individuate con il colore corrispondente alla lettera "Z" nell'allegato "A"

Gli indici da applicare sono i seguenti:

Sm – 2000

Q – 50

H – 13,00 m

If – 4,00 mc/mq

Uf – 0,60 mq/mq

Df – 10,00 m

Dc – 5,00 m

Ds – 10,00 m